



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI INTERESSANTI
LE SEDI STRADALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 6.02.2007 -
Esecutiva, per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 19.02.2007.

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 3 - Istruttoria a rilascio dell'autorizzazione
- Art. 4 - Opere urgenti
- Art. 5 - Autorizzazione
- Art. 6 - Prescrizioni
- Art. 6a - Banchina stradale
- Art. 6b - Piano Viabile bitumato
- Art. 6c - Ripristino superfici pavimentate in porfido e/o masselli cementiti
- Art. 7 - Indennizzi e cauzioni
- Art. 8 - Sicurezza stradale
- Art. 9 - Sicurezza dei lavori
- Art. 10 - Norme finali

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene applicato per tutti i lavori relativi alla realizzazione di reti tecnologiche, formazioni o ripristini di manufatti, allacciamenti, etc, che comportino la manomissione del suolo pubblico.

Art. 2 – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla manomissione del suolo pubblico, deve inoltrare apposita domanda, utilizzando l'apposita modulistica disponibile, in carta resa legale (salvo le deroghe consentite dalla legge) all'Amministrazione Comunale, riportando le generalità complete e la residenza del richiedente, il nominativo dell'esecutore dei lavori ed i riferimenti per una sua immediata reperibilità, i tempi di esecuzione, le esatte dimensioni dell'area da manomettere, la localizzazione, la profondità degli scavi, la descrizione dei manufatti da realizzare o da posare in opera, la dichiarazione che il richiedente accetta di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché alle norme di Legge e altri Regolamenti che possono avere attinenza con la richiesta presentata ed a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento autorizzativi. Una ulteriore dichiarazione con cui il richiedente si impegna a prendere contatto con la Società o gli Enti gestori di pubblici servizi sotterranei, comunicando agli stessi data, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

Alla richiesta dovrà essere allegata, in duplice copia, una planimetria in scale non inferiore a 1:2000 riportante l'esatta indicazione del luogo dove le opere di manomissione saranno eseguite.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale o dei gestori, attraverso gli Uffici competenti, di richiedere disegni e particolari degli scavi o delle opere da realizzare o rilievi dello stato di fatto dei luoghi atti a meglio identificare l'inserimento delle opere da eseguirsi.

Art. 3 – ISTRUTTORIA A RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli uffici competenti, accertata la completezza e la correttezza dell'istanza e la fattibilità dell'intervento, dovranno rilasciare il provvedimento autorizzativi entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'Ufficio ritenesse la documentazione incompleta o non corretta ovvero accertasse l'impossibilità dell'esecuzione delle opere avrà facoltà, entro lo stesso termine di richiedere l'integrazione della documentazione o di comunicare il diniego all'istanza presentata. Quest'ultimo dovrà contenere l'adeguata motivazione che lo ha determinato.

Qualora l'integrazione della documentazione non dovesse essere presentata entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficio, la richiesta presentata sarà da ritenersi decaduta e dovrà, se ne ricorresse la necessità, essere nuovamente inoltrata.

Art. 4 – OPERE URGENTI

Qualora, per comprovati motivi di pubblica o privata necessità e/o incolumità o per situazioni che possono causare pregiudizio a immobili, manufatti o altro, e/o per garantire i pubblici servizi, si rendesse necessario l'urgente ed improrogabile manomissione del suolo pubblico, sarà possibile comunicare entro le 24 ore ed in via preliminare la necessità dell'esecuzione urgente dei lavori attraverso l'utilizzo di apposito modulo, nel quale ci si impegna, a semplice richiesta dell'Ufficio, di regolarizzare la documentazione così come prevista dall'art.2.

A seguito del ricevimento della comunicazione gli uffici potranno eseguire un sopralluogo al fine di accertare l'effettiva improrogabilità delle opere e la correttezza nell'esecuzione dei lavori e dei ripristini. Ove possibile e ritenuto necessario l'Ufficio potrà richiedere la riapertura dello scavo al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori; la riapertura ed il ripristino saranno eseguiti a cura e spese di coloro che hanno ordinato la manomissione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale, che verrà consegnato in copia alla parte interessata, che conterrà oltre a quanto accertato anche le eventuali prescrizioni e disposizioni che l'Ufficio riterrà di impartire in ordine ai lavori già eseguiti o per la parte ancora da eseguirsi.

Alle Società o Enti gestori erogatori di pubblici servizi, solo nel caso di manomissioni finalizzate a garantire i servizi stessi potranno essere rilasciate autorizzazioni immediatamente all'atto della richiesta. In questo caso i lavori dovranno essere iniziati nello stesso giorno e condotti senza interruzione sino all'ultimazione.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento autorizzativo rilasciato dovrà riportare:

- Generalità del richiedente, residenza e codice fiscale;
- Oggetto dell'autorizzazione;
- Luogo di esecuzione delle opere;
- Durata e periodo di esecuzione dei lavori;
- Espresa riserva circa il fatto che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi, per il danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose, autoveicoli sia durante il corso dei lavori sia successivamente durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale o al rispetto delle norme del codice della strada;
- in allegato le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere;

L'autorizzazione sarà redatta in due copie di cui una sarà consegnata all'interessato ed una trattenuta agli atti;

Copia dell'autorizzazione dovrà essere consegnata da parte del richiedente all'esecutore dei lavori e dovrà essere esibita a semplice richiesta formulata dal personale del Servizio "Ambiente e Territorio" o dal Servizio "Polizia Locale".

Alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata a seguito di richiesta motivata; la stessa è però revocabile in ogni tempo in rapporto alle esigenze del servizio stradale, senza diritto ad indennità o rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo da parte del concedente.

Art. 6 – PRESCRIZIONI

Sarà facoltà del Servizio “Ambiente e Territorio” o del Servizio “Polizia Locale”, in relazione a necessità di pubblico interesse, di viabilità, di sicurezza imporre prescrizioni circa i tempi e le modalità di intervento.

Qualora le opere riguardino la posa di reti o tratti di reti relativi a servizi pubblici da posarsi nel sottosuolo da parte di società o enti, le stesse dovranno essere posate secondo le specifiche tecniche in ottemperanza a quanto previsto dalle normative di settore.

In tal caso il richiedente dovrà dichiarare già nell’istanza che le linee ed i manufatti da realizzare saranno posati secondo quanto precedentemente indicato, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità:

Nel caso di allacciamenti alla pubblica fognatura sarà facoltà del gestore prescrivere:

- la realizzazione di un numero adeguato di pozzetti di ispezione con le relative dimensioni, caratteristiche costruttive ed ubicazione;
- la posa di valvole di non ritorno qualora l’edificio servito dal nuovo allacciamento preveda griglie, chiusini, pilette o altro tipo di scarico posti a quota inferiore a quella del piano stradale;
- le modalità di protezione e segnalazione della tubazione in relazione alla profondità della posa ed alla tipologia del materiale utilizzato;
- le caratteristiche dei chiusini da posare sul suolo pubblico che dovranno in ogni caso essere in ghisa;
- la posizione in cui realizzare l’allacciamento.

Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere smaltito giornalmente a norma di legge.

Nei tratti in cui gli scavi interessano la pavimentazione bitumata, la stessa dovrà essere tagliata nettamente con apposita fresa al fine di evitare danneggiamenti alla restante parte della pavimentazione.

In via generale gli scavi di attraversamento dovranno essere eseguiti in due tempi al fine di non ostacolare la circolazione stradale che non potrà essere interrotta, salvo apposito provvedimento da rilasciare su specifica richiesta al Comando di Polizia Locale.

Le macchine operatrici operanti sulla sede stradale dovranno essere munite di ruote pneumatiche e tamponi in legno sotto gli stabilizzatori per non danneggiare la pavimentazione.

Al termine della giornata lavorativa gli scavi dovranno essere completamente reinterrati e/o messi in sicurezza.

Il concessionario è altresì obbligato a porre in opera, durante l’intero corso dei lavori e sino al completo ripristino della sede stradale, la prescritta segnaletica in piena osservanza del Nuovo Codice della Strada, compreso i regolamentari cavalletti di sbarramento muniti di dispositivi rifrangenti di colore rosso e, durante l’oscurità o in caso di scarsa visibilità, efficienti lanterne a luce rossa fissa, nonché cartelli triangolari di lavori in corso e frecce direzionali da porre a m.150 prima e dopo il cantiere di lavoro, adottando inoltre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intralci e/o pericoli alla circolazione stradale. Qualora fosse necessario il concessionario dovrà provvedere al personale adeguatamente attrezzato per la regolazione del traffico ed all’adempimento alle ulteriori prescrizioni.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata ai Servizi interessati con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. La mancata ottemperanza determinerà l’applicazione di una sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Qualora si verificasse la necessità di dover procedere a variazioni nella realizzazione delle opere rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione, tali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di specifica richiesta.

A lavori ultimati il concessionario dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale in modo che questa, attraverso il personale incaricato, possa eseguire l'accertamento della regolare esecuzione.

Qualora l'oggetto dell'autorizzazione riguardi l'allacciamento di diverse utenze, il concessionario dovrà predisporre un piano generale per la realizzazione contemporanea di tutti gli allacciamenti previsti al fine di evitare continue manomissioni. A tale scopo la richiesta dovrà essere corredata da una planimetria con l'esatta indicazioni dei singoli allacciamenti.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori potrà essere eseguita da personale incaricato dal Comune solo al definitivo completamento delle opere. Qualora l'esito risultasse negativo il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori che saranno indicati e con le modalità prescritte, in caso contrario i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese occorrenti saranno addebitate al concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

I tempi di realizzazione dei lavori (inizio ed ultimazione) dovranno essere scrupolosamente rispettati, salvo proroga motivata. La mancata ottemperanza determinerà l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Art. 6a – BANCHINA STRADALE

Il reinterro degli scavi eseguiti in banchina dovrà essere eseguito mediante la posa di materiale misto di sabbia e ghiaia di torrente secondo le indicazioni prescritte, lo stesso dovrà essere opportunamente costipato mediante l'uso di mezzi meccanici vibranti previo inumidimento, fino al perfetto assestamento. Il piano della banchina dovrà essere perfettamente regolarizzato ed il materiale eccedente asportato. Particolare cura dovrà essere osservata per garantire lo scolo laterale delle acque.

1) Il richiedente dovrà provvedere altresì alla ripresa di abbassamenti che dovessero verificarsi successivamente in corrispondenza ai tratti interessati dai lavori. A tale proposito dovranno essere predisposti cumuli di materiale in posizione da concordare con il personale comunale;

Art. 6b – PIANO VIABILE BITUMATO

Il reinterro degli scavi fino alla quota strada dovrà essere eseguito esclusivamente con materiale misto di sabbia e ghiaia compresso con mezzi meccanici vibranti previo inumidimento, il costipamento dovrà essere eseguito sino al completo assestamento e compattazione del materiale.

Immediatamente dovrà essere posto in opera, previa formazione di cassonetto, uno strato di conglomerato bituminoso in misto di sabbia e ghiaia (tout-vénant) dello spessore minimo di cm.10, misurati compressi, che dovrà essere costipato con rullo compressore o piastra vibrante. Nel caso non fosse possibile, per validi motivi, provvedere alla posa immediata del

tout-vénant, potrà essere autorizzata, in via provvisoria, la posa di un leggero strato di pietrischetto bitumato, in attesa di eseguire i lavori come sopra descritti.

Il ripristino del manto di usura (tappeto) dovrà essere eseguito mediante la posa di uno strato di pietrischetto bitumato fine ancorato alla sottostante fondazione mediante lo spandimento di emulsione bituminosa, lo stesso dovrà essere compresso con rullo compressore o piastra vibrante fino allo spessore compreso di cm.3 avendo cura di realizzare un perfetto raccordo tra la pavimentazione esistente ed il ripristino, onde evitare la formazione di cunette o avvallamenti sia trasversalmente sia longitudinalmente. La superficie di stesura del tappeto dovrà essere maggiore di almeno 50 cm. su ciascun lato dello scavo.

Il tappeto d'usura dovrà essere posto in opera quando tutti i lavori di taglio della massicciata saranno ultimati (soprattutto quando i lavori riguardano tratti di rete ed allacciamenti).

Fino al completamento delle opere il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se causati da successivi assestamenti non prontamente reintegrati.

L'epoca dell'esecuzione dei ripristini del tappeto dovrà essere concordata con il concedente ed il richiedente è impegnato alla scrupolosa osservanza di tali termini. In caso contrario l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire direttamente la posa del tappeto addebitando la spesa al concessionario. L'Amministrazione si riserva altresì di imporre all'atto esecutivo tutte quelle modalità tecniche che ritiene necessarie per la perfetta riuscita dei lavori, compreso il ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale, nonché la facoltà di far eseguire la stesura del tappeto per una superficie sino a tre volte quella complessiva sopra richiesta su uno o più tratti continui di strada.

Il richiedente dovrà provvedere con immediatezza, anche dietro semplice richiesta verbale del personale comunale, alla immediata ripresa di abbassamenti che dovessero verificarsi successivamente in corrispondenza dei tratti ripristinati. In caso contrario si provvederà d'ufficio addebitandone le spese al concessionario oltre alla sanzione prevista dal Codice della Strada.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata.

Dopo sei mesi il concedente, verificate le condizioni, rilascerà liberatoria e lo svincolo della cauzione prestata.

Art. 6c – RIPRISTINI SUPERFICIE PAVIMENTATE IN PORFIDO O IN MASSELLI CEMENTIZI

In caso di manomissione di pavimentazioni in porfido o masselli cementizi, il ripristino dovrà essere eseguito da ditta specializzata, adottando i blocchetti precedentemente rimossi o altri identici per forma, colore e caratteristiche costruttive e di posa.

A lavoro ultimato non dovrà esservi alcuna discontinuità tra superficie esistente e area di ripristino.

Art. 7 - INDENNIZZI E CAUZIONI

A) Il Comune, a compenso sia del degrado apportato alle pavimentazioni stradali nonché del disagio generale arrecato alla collettività, a seguito delle manomissioni e degli interventi

manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, richiederà una somma a titolo di indennizzo in base al tipo di pavimentazione manomessa.

Il versamento dell'indennizzo costituisce condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione.

L'indennizzo verrà stabilito dalla Giunta Comunale, con cadenza biennale, sulla base dei costi effettivi di manutenzione.

B) A garanzia della corretta esecuzione dei lavori e comunque del rispetto di quanto prescritto dall'Amministrazione Comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idonea cauzione anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in misura di € 50,00 (cinquantaeuro) per ogni metro lineare di scavo. Detto importo potrà essere adeguato, con cadenza biennale, con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei costi effettivi.

Art. 8 - SICUREZZA STRADALE

Sarà facoltà del Comando di Polizia Locale imporre ulteriori prescrizioni in ordine alla segnaletica da porre in opera per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 9 – SICUREZZA DEI LAVORI

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dai D.Lgsl.626/94 e 494/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale è sollevata per qualsiasi inosservanza commessa dall'esecutore e dal responsabile dei lavori.

Art. 10 – NORME FINALI

Nel caso, per cause di forza maggiore che comportassero lo spostamento totale o parziale del cantiere di cui all'autorizzazione rilasciata, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a propria cura e spese allo spostamento, nei tempi e nei termini fissati dal concedente senza pretendere indennizzo alcuno.

La mancata osservanza delle condizioni sopra riportate comporterà l'immediata sospensione dei lavori.